

DELIBERA N. 36/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DVBT S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE “TELEAMBIENTE UMBRIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS, IN RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 8 aprile 2008, n. 59, recanti disposizioni urgenti per l’ attuazione degli obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’ attuazione di obblighi comunitari e l’ esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la delibera n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003 recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*”, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003, e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato C;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel Supplemento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185 e, in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5;

VISTA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, ed, in particolare l'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 87/12/DISM - PROC. 2460/MB, datato 19 novembre 2012 e notificato in data 19 novembre 2012, con il quale è stata contestata alla società DVBT S.r.l. avente sede legale a Roma, alla Via di Colle Trugli, n. 73/B, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Teleambiente Umbria*”, la presunta violazione delle disposizioni che regolano la tenuta dell'archivio magnetico da parte della società DVBT S.r.l., con sede legale in Roma, Via di Colle Trugli n. 73/B esercente l'emittente per la diffusione televisiva in tecnica digitale “*Teleambiente Umbria*”, come risultante dall'attività di monitoraggio in materia di pubblicità televisiva svolta dai militari della Guardia di Finanza, con nota prot. n. 0048929 pervenuta il 27 settembre 2012 che dall'analisi della documentazione trasmessa risulta la mancata conservazione dei supporti magnetici dei programmi andati in onda dalle ore 00:00:00 del 25 giugno 2012 alle ore 24:00:00 del 02 luglio 2012 e dalle ore 00:00:00 del 2 settembre 2012 alle ore 24:00:00 del 10 settembre 2012;

CONSIDERATO che i titolari di emittenti, quali definite dall'articolo 2, lett. l) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione e che la violazione di siffatto dovere è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., secondo il procedimento in essi previsto;

RILEVATO che la parte in data 12 dicembre 2012 ha esperito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con istanza, nota prot. n. 0061838, pervenuta in data 4 dicembre 2012;

RILEVATO che la parte, così come dalla stessa richiesto nel corso della medesima istanza sopra citata, in data 23 gennaio 2013 è stata ascoltata in audizione e in tale sede, è stata rimessa in termini per la produzione di memorie difensive a supporto di quanto eccepito dall'emittente;

RILEVATO che la società si è avvalsa del beneficio accordato e ha prodotto documentazione integrativa, pervenuta in data 30 gennaio 2013 con nota prot. n. 0005064;

VISTA la nota difensiva sopra citata, con la quale la predetta Società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni, declinando la mancata volontà di non adempiere al precetto per il verificarsi di alcuni disguidi tecnici, in quanto l'adeguamento della società alla trasmissione in tecnica digitale ha comportato il conferimento dell'incarico a una società terza che, per contratto, aveva comunque l'obbligo di rispettare la conservazione delle registrazioni mentre la stessa stava procedendo a svolgere i lavori di ristrutturazione necessari, anche nel periodo dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'Editoria. Il sopralluogo, da cui ha origine il procedimento, è avvenuto proprio nei giorni in cui per esigenze di manutenzione e di rinnovamento degli impianti per la trasmissione in tecnica digitale, approfittando del periodo commercialmente ancora estivo, i lavori di rinnovamento erano stati organizzati dalla ditta specializzata disattivando per qualche giorno le trasmissioni dei programmi e con essi il relativo registro magnetico. A sostegno il Processo Verbale del sopralluogo riporta i “numerosi tentativi”, che sono stati compiuti, per poter astrarre dai pezzi smontati dalla ditta manutentrice le registrazioni dei programmi richiesti. Infatti, in merito alle operazioni di servizio svolte, la parte spontaneamente ha dichiarato di non essere in grado di esibire copia della registrazione magnetica dei programmi trasmessi nelle due settimane richieste, in quanto, a causa dei già noti lavori di ristrutturazione degli impianti di trasmissione, il tecnico incaricato aveva formattato il disco rigido destinato all'archivio magnetico delle videoregistrazioni - ex art. 20, comma 5 della legge 223/90 – relative alla programmazione irradiata negli ultimi 90 giorni, senza prima aver copiato i dati contenuti in altro supporto, per cui le registrazioni magnetiche ripartivano dal 14/09/2012. Tra l'altro, l'emittente, per sostituire le tecniche di messa in onda, è stata costretta a fermare le emissioni per alcuni giorni, occorrendo poi i tempi tecnici per la ripresa delle trasmissioni;

RITENUTE inadeguate allo stato della documentazione in atti le giustificazioni prodotte in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente

al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10, statuisce che *“I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un'autorizzazione....] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società DVBT S.r.l. esercente l'emittente per la diffusione televisiva in tecnica digitale Teleambiente Umbria, alla Via di Colle Trugli, n. 73/B, la violazione del disposto contenuto nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10, nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati per mancata conservazione dei supporti magnetici dei programmi andati in onda dalle ore 00:00:00 del 25 giugno 2012 alle ore 24:00:00 del 02 luglio 2012 e dalle ore 00:00:00 del 2 settembre 2012 alle ore 24:00:00 del 10 settembre 2012;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella mancata conservazione della registrazione integrale dei programmi;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione risulta aver documentato di aver adottato tempestivamente un idoneo comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), corrispondente al minimo edittale;

VISTO l'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D.Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10, nella formulazione vigente alla data della trasmissione della programmazione televisiva contestata;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lett. b) e comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

società DVBT S.r.l. esercente l'emittente per la diffusione televisiva in tecnica digitale Teleambiente Umbria con sede a Roma, alla Via di Colle Trugli, n. 73/B, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*

n. 36/13/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 36/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci

